

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

N. 133 del 21/05/2020

Responsabile del Servizio : Arch. Giancarlo SANDRETTO

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI LOC. ROLANDI - APPROVAZIONE PROGETTO.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, adotta la seguente determinazione;

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL TENNIS DI LOC. ROLANDI - APPROVAZIONE PROGETTO.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LL.PP. - URBANISTICA**

Richiamati gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs.vo 18.08.200, n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 4 luglio 2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. - URBANISTICA;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto esercita il controllo di regolarità amministrativa del presente atto apponendo la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 12/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell’11.1.2020 con la quale è stato assegnato ai responsabili dei servizi il budget per la gestione del bilancio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19.12.2019 con la quale sono stati dati allo scrivente indirizzi per l’affidamento della concessione per la gestione dell’impianto per il gioco del tennis di loc. Rolandi, individuando nella stessa delle clausole ritenute essenziali per l’Amministrazione;

Visto la documentazione costituente il progetto relativo alla concessione di cui trattasi contenente:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Capitolato d’oneri e suoi allegati:
 - Allegato A – Descrizione del patrimonio concesso in gestione, relativa planimetria e documentazione fotografica;
 - Allegato B – Schema di programma di manutenzione periodica programmata relativa ai componenti edilizi dei campi da tennis coperti e scoperti e dei fabbricati esistenti
 - Allegato C – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 - Allegato D – Prescrizioni per l’utilizzo dell’impianto redatto dal R.S.P.P.;
3. Prospetto economico;

Dato atto che il valore economico della concessione, come risulta dal prospetto economico, ammonta ad € 450.703,00, IVA esclusa, se dovuta, e gli oneri di sicurezza sono quantificati in € 1.500,00 come da DUVRI;

Considerato che occorre dare avvio al procedimento per l’affidamento della concessione di che trattasi;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2014 e s.m.i. veniva approvata la costituzione della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – Gestione in forma associata con Cuornè capofila, alla quale aveva aderito anche questo ente;

Considerato che la Centrale unica di committenza di Cuornè ha comunicato l’impossibilità di espletare le procedure di gara per gli enti aderenti alla stessa con popolazione superiore ai tremila abitanti, fascia di popolazione nella quale ricade il comune di Valperga;

Rilevato che con D.L. 18.4.2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” sono state apportate modifiche al codice dei contratti pubblici, tra le quali, all’art. 37, comma 4, è stata introdotta la possibilità, per i comuni non capoluogo di provincia, di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture, servizi e lavori;

Considerato che questo Comune deve, pertanto, procedere autonomamente all’espletamento della procedura per l’affidamento della concessione di che trattasi;

Ritenuto:

1. avviare la procedura ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento per l’affidamento in concessione dell’impianto per il gioco del

- tennis sito in loc. Rolandi per il periodo di 10 (dieci) anni, ponendo a base di gara una quota di canone annuo di concessione di € 100,00 (cento/00) soggetta ad offerta a rialzo;
- 2 dare atto che, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato della concessione per l'intero periodo contrattuale è pari ad € 450.703,00;
 - 3 disporre che l'affidamento della concessione avvenga mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione che saranno contenuti negli atti di gara;
 - 4 dare atto che in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento in concessione a terzi della gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito in loc. Rolandi;
 - b. il contratto avrà per oggetto la concessione in gestione del suddetto impianto sportivo per la durata di 10 (dieci) anni;
 - c. il contratto decorrerà dal 1° agosto 2020 ovvero dalla data di consegna dell'impianto;
 - d. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, sotto soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione delle norme inerenti l'affidamento in concessione dei servizi di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo massimo punti 70 per l'offerta tecnica e massimo punti 30 per l'offerta economica;
 - 5 stabilire sin d'ora che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, a cura del Responsabile unico del procedimento;

Dato atto che la concessione di cui trattasi:

- è costituita da un unico lotto al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio, avendo un unico interlocutore in grado di gestire l'attività in questione ed assicurare la corretta gestione e manutenzione dell'impianto;
- sarà affidata mediante procedura aperta di cui all'art. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i in quanto il servizio oggetto di concessione riveste carattere pubblico ed universale e pertanto lo stesso, pur dovendosi fondare sull'equilibrio economico-finanziario, dovrà avere caratteristiche di accessibilità, di universalità e di qualità che si ritiene di poter garantire unicamente attraverso la richiesta e valutazione di un progetto gestionale;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamate le norme ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'istruttoria, in merito all'adozione del presente atto del settore lavori pubblici-urbanistica;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 03.08.2009, e che l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare il **progetto** relativo alla Concessione per la gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito in loc. Rolandi – Periodo 01/08/2020-31/07/2030 contenente:

- a) Relazione tecnico illustrativa
- b) Capitolato d'oneri e suoi allegati:
 - Allegato A – Descrizione del patrimonio concesso in gestione, relativa planimetria e documentazione fotografica;
 - Allegato B – Schema di programma di manutenzione periodica programmata relativa ai componenti edilizi dei campi da tennis coperti e scoperti e dei fabbricati esistenti
 - Allegato C – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 - Allegato D – Prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto redatto dal R.S.P.P.;
- c) Prospetto economico;

che si allega alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il valore stimato della concessione, per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2030 ammonta ad € 450.703,00 (Iva esclusa, se dovuta) e gli oneri di sicurezza sono quantificati in € 1.500,00 come da DUVRI;

2. Di dare atto che la concessione è costituita da un unico lotto al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio, avendo un unico interlocutore in grado di gestire l'attività in questione ed assicurare la corretta gestione e manutenzione dell'impianto;

3. Di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito in loc. Rolandi - Periodo 01/08/2020– 31/07/2030, individuando, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

- a. **fine che con il contratto si intende perseguire:** l'affidamento in concessione a terzi della gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito in loc. Rolandi per il periodo 01.08.2020-31.07.2030;
- b. **oggetto del contratto:** concessione in gestione dell'impianto sportivo per il gioco del tennis di loc. Rolandi, come disciplinato dal Capitolato d'oneri e suoi allegati (Allegato A – Descrizione del patrimonio concesso in gestione e relativa planimetria; Allegato B – Schema di programma di manutenzione periodica programmata relativa ai componenti edilizi dei campi da tennis coperti e scoperti e dei fabbricati esistenti; Allegato C – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008; Allegato D – Prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto redatto dal R.S.P.P.);
- c. **clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nel Capitolato d'oneri e quelle che saranno contenute negli atti di gara;
- d. **forma del contratto:** pubblico amministrativa con scrittura privata;
- e. **modalità di scelta del contraente:** procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9-bis del citato Decreto; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo attribuendo massimo punti 70 per l'offerta tecnica e massimo punti 30 per l'offerta economica, come meglio specificato nella documentazione di gara;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è il Responsabile del Settore LL.PP.-Urbanistica Arch. Giancarlo SANDRETTI e che allo stesso potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/617958 int. 4.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

- ☒ non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Valperga;
- ☒ non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente
Arch. Giancarlo SANDRETTI
